DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 15

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli

Per la pubblicita' ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalita' e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non puo' superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I..... L. 1.000 " " II..... " 800 " " III..... " 600 " " IV..... " 200 " " V..... " 150 " " VI..... " 100 " " VII..... " 80

Per pubblicita' ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta e' aumentata del cinquanta per cento. Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua e' di cinque volte quella prevista dal primo comma.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	III — Pubblicità affine ordinaria e speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-15-tariffa-normale-per-la-pubblicita-affine-speciale-eseguita-in-via/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it